

ORDINANZA N. 37 DEL 30/12/2024

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA DIRETTA AL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOOL NONCHÉ DELLA DISPERSIONE DI CONTENITORI IN VETRO E METALLO NELLA ZONA DEL CENTRO STORICO E DEI QUARTIERI DI TRINITÀ E CROCIATA.**

### IL SINDACO

**Premesso che:**

- il flusso di persone nel centro cittadino nelle ore serali ha subito negli anni un sensibile incremento, specialmente durante le festività natalizie;
- nell'area del centro storico, nei quartieri Trinità e Crociata, vi sono numerosi pubblici esercizi, circoli privati, esercizi di vicinato di rivendita generi alimentari, nonché attività artigianali di produzione di generi alimentari, e sempre più numerose sono le persone che si ritrovano per trascorrere la serata con presenze che si protraggono ben oltre la mezzanotte;
- recentemente si sono riscontrati elementi di criticità sotto il profilo del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, della sicurezza e del decoro urbano, con ripetute violazioni delle norme corrispondenti, del codice penale, delle norme del TULPS e delle disposizioni del Codice della Strada, nonché situazioni d'intralcio alla circolazione pubblica e di offesa alla sicurezza ed al decoro urbano quali risse, diverbi, danneggiamenti, ubriachezza molesta, guida in stato d'ebbrezza, somministrazione di alcolici a minori anche con pregiudizi sanitari, imbrattamenti di edifici, lordatura del suolo, abbandono di bottiglie e frantumazione delle stesse;
- altresì le cronache hanno recentemente documentato fenomeni di violenze tra gruppi di persone che potrebbero utilizzare, tra le altre cose, contenitori in vetro quali oggetti atti ad offendere;
- tali gruppi sono risultati gravitare in prossimità di attività dove gli stessi possono reperire bevande alcoliche e che, in tali circostanze, assume particolare rilievo il fenomeno del consumo e dell'abbandono dopo l'uso di contenitori di bevande in vetro e metallo, che spesso per cause varie finiscono per essere rotti e lasciati sparsi al suolo, arrecando pregiudizio alla sicurezza dei passanti ed al decoro cittadino, rendendo oltremodo onerose e difficili le operazioni di pulizia da parte del personale addetto al servizio;
- cittadini, singoli e associati in comitati zionali e/o portatori di interessi specifici e diffusi in materia, hanno rappresentato, anche recentemente, in particolare, all'Amministrazione Comunale il sussistere di problematiche inerenti alla necessaria tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nelle zone del centro e dei quartieri di Trinità e Crociata;
- le Autorità di Pubblica Sicurezza locali nel corso di numerosi servizi di controllo hanno constatato l'effettiva sussistenza delle problematiche su esposte, derivanti nei casi di specie, dall'esercizio delle attività di vendita, anche per asporto e di somministrazione di

bevande alcoliche e superalcoliche e bevande in contenitori di vetro e metallo, come sopra individuate, dal conseguente bivacco di persone, spesso in stato di ebbrezza e/o di ubriachezza, concretizzatesi in atti contrari alla pubblica decenza, al decoro urbano e comunque di nocumento per i residenti, per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo.

### Considerato che:


1. sussiste la necessità di tutelare la tranquillità ed il riposo dei residenti delle aree cittadine interessate da afflusso consistente di persone nelle ore serali e notturne;
2. sussiste, la necessità di tutelare il corretto convivere civile dei frequentatori di dette aree, spesso compromesso dal fenomeno dell'abuso di alcolici da parte dei frequentatori dei citati luoghi, con conseguenze penalizzanti non solo per chi abbia abusato di tali sostanze ma anche per gli altri frequentatori, poiché solitamente accompagnato da episodi di disturbo ed inciviltà, fino a favorire situazioni di degrado urbano e sociale, che talvolta si associano a condizioni di potenziale ed effettivo pericolo per i fruitori di tali spazi e per le stesse forze dell'ordine deputate ai controlli.

### Preso atto che:

1. i comportamenti su indicati, rendono evidente la necessità di prevenire e reprimere azioni che spesso sfociano in atteggiamenti e condotte scorrette e violente, legate nella maggior parte dei casi all'abuso di sostanze alcoliche, in un arco temporale tendenzialmente circoscritto.
2. la sentenza della Corte di Cassazione n. 14209/2023 impone alle civiche amministrazioni l'adozione di strumenti idonei a garantire una regolare gestione del fenomeno Movida;
3. la direttiva Prefettizia prot. 27814 del 21/06/2023 richiama alle amministrazioni il contenuto della sentenza sopra indicata, ponendo l'attenzione su problematiche rilevanti sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica.

**Richiamato** integralmente il Regolamento di Polizia Locale e, in particolare, l'**art. 33** che dispone: “Ai fini di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica **su tutto il territorio è vietata la vendita, per asporto, di bevande poste in contenitori di vetro da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande, dai gestori di stabilimenti balneari, dei titolari di autorizzazione, di tutti gli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato ed esercizi di commercio al dettaglio medie e grandi strutture di vendita, nelle ore notturne dalle ore 22 [...] di tutti i giorni dell'anno.**

**2. Parimenti, è fatto divieto, negli orari sopra indicati, di detenere bevande in contenitori di vetro fuori dei locali di cui sopra.**



3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, al comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00 e al sequestro amministrativo del materiale in vetro.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, al comma 2, è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
5. I gestori degli esercizi commerciali di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione ed egli assimilabili luoghi di ritrovo hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo della quiete pubblica; in particolare hanno la facoltà di sensibilizzare i clienti affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici.
6. Adottare ogni cautela e precauzione idonea ad impedire che suoni e rumori prodotti all'interno dei locali si propaghino e siano fastidiosamente percepiti all'esterno, eventualmente anche mantenendo chiuse porte e finestre” e ritenuto che il divieto di vendita per asporto di bevande poste in contenitori di vetro debba essere estesa anche ai distributori automatici di bevande;

#### **Ritenuto necessario:**

ferme restando le disposizioni regolamentari sopra richiamate e il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici come stabilito dall'art. 689 C.P., nonché i divieti di vendita ai minori di anni diciotto previsti dalla legge 125/2001, il divieto di cessione di bevande alcoliche ai minori imposto dal vigente regolamento comunale di Polizia Urbana e le limitazioni orarie alla vendita previste dalla normativa vigente per pubblici esercizi ed esercizi commerciali in genere,

**introdurre limitazioni alla vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quantità, nonché di bevande in contenitori in vetro e metallo ed il porto delle stesse, nelle aree del centro cittadino e dei quartieri di Trinità e Crociata fatti salvi i divieti già previsti dalla legge, con l'obiettivo di eliminare le problematiche relative all'abbandono di contenitori pericolosi nelle circostanze di luogo sopra indicate.**

#### **Considerato che:**

4. il diritto alla tranquillità e al riposo delle persone, al pari del più ampio bene primario della salute, è specificamente recepito in letteratura scientifica e puntualmente tutelato dall'ordinamento, sulla scorta di molteplici fonti normative e di indirizzo, non ultime le raccomandazioni di cui alle Linee Guida dell'OMS, a tutela delle ore di sonno dei cittadini;
5. per converso, da quanto sopra esposto e accertato al riguardo delle suindicate situazioni, emergono comportamenti contrari all'ordinato e quieto vivere civile, con particolare riguardo per l'effettiva lesione dell'interesse primario della tutela del riposo e della tranquillità dei residenti e della cittadinanza tutta, tanto più evidenziato che i detti comportamenti si concentrano nell'arco temporale 21:00 – 6:00, dunque con evidente





recrudescenza e marcata molestia in orario serale e notturno, finanche perdurando sino alle prime ore del mattino;

6. non sono altrimenti esperibili diverse modalità previste dall'ordinamento vigente al fine di preservare la tranquillità e il riposo dei residenti;

#### **Ritenuto che:**

- le ragioni espresse in premessa, nonché le considerazioni sopra esposte, costituiscano idonea motivazione per l'adozione del presente provvedimento;
- che già in precedenza l'emanazione di provvedimenti interdittivi alla vendita di bevande alcoliche e bevande in contenitori di vetro e metallo sul territorio cittadino e in ambiti orari determinati, nonché alla detenzione delle medesime in aree pubbliche o aperte al pubblico, aveva consentito un netto miglioramento sotto il profilo della sicurezza pubblica con un abbassamento degli episodi di conflittualità e disturbo nelle aree interessate dai provvedimenti stessi;
- che la contingibilità è rappresentata dall'imprevedibilità della circostanza da affrontare, che impedisce il ricorso agli ordinari strumenti apprestati dall'ordinamento, tenuto conto dell'intensità con cui il fenomeno si manifesta ed il suo livello di gravità, per cui non sono altrimenti esperibili diverse modalità previste dall'ordinamento vigente al fine di preservare la sicurezza pubblica e urbana rispetto alle offese recate da ogni forma di abuso di bevande alcoliche;
- che l'urgenza si ravvisa nella necessità di intervenire con la massima tempestività, anche in considerazione delle motivazioni suesposte, potendo la situazione descritta determinare allarme sociale diffuso nella popolazione delle aree individuate e tensioni anche interetniche che possono degenerare in vere e proprie fattispecie conflittuali.

#### **Dato atto che:**

7. il carattere generale del provvedimento, indirizzato ad un numero indeterminato di soggetti, consente all'Amministrazione l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 legge 241/90;
8. stante l'oggettiva impossibilità di notificare del presente provvedimento in forma specifica tutti i gestori di pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi commerciali presenti nell'area di vigenza del presente atto, si provvede ad informare circa i contenuti dell'atto le associazioni di categoria degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali interessati ed a darne comunicazione sul sito istituzionale dell'ente;
9. è stata effettuata preventiva comunicazione al Prefetto della Spezia;

#### **Visti:**

10. l'art. 54 comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., il quale consente al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, l'adozione di "ordinanze contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
11. l'art 54 comma 4 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 8 comma 1 lett. b, D.L. 20.02.2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18.4.2017 n.



48, che dispone che i provvedimenti di cui al comma 4 concernenti la sicurezza urbana, sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi e di illegalità "anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti".

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- L'art. 33 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con DGC 43/2019 in vigore dal 7 settembre 2019.

## **ORDINA**

**PER LE MOTIVAZIONI ILLUSTRATE IN PREMessa, A DECORRERE DALLE ORE 06:00 DEL 31/12/2024 FINO ALLE ORE 23:59 DEL 01/01/2025, NELL'AREA COSI' DELIMITATA:**

Via Mazzini, Via Landinelli, Via Cicala, Via Bonaparte, Via dei Fondachi, Via dei Giardini, Vicolo Bonicella, Piazza Garibaldi, Via Sotto gli Uffizi, Via Torrione Testaforte, Via Luigi Neri, Viale Mazzini, Piazza Cesare Battisti, Scalinata Tina Lagostena, Via Cittadella, Vicolo Ivani, Piazza Firmafede, Via Dietro il Teatro, Piazza Niccolò V, Via Castruccio, Via Cattani, Via Fiasella, Via Mascardi, Piazza Cittadella, Piazza Baden Powell, Via Torrione Stella Sud, Via Paci, Via San Francesco, Piazza Don Ricchetti, Via della Croce, Via Torrione San Francesco, Piazza Capolicchio, Piazza Matteotti, Via Torrione Stella Nord, ex Area Cabano, Via Bertoloni, Via Marconi, Via Gramsci, Via Torrione Genonovese, Piazza Luni, Piazza De Andrè, Via Dogana Vecchia, Via Cisa, Viale Dante Alighieri, Viale della Pace, Via Gori, Piazza San Giorgio, Piazza Martiri, Via Sobborgo Spina, Via Sobborgo Emiliano, Piazza Vittorio Veneto, Via Marinai d'Italia, Viale XXI Luglio, Piazza Jurgens, Via XX Settembre, Via Garbusi, Via Cadorna, Via Picedi, Via Muccini, Via Emiliana, Via Lucri, Via Ronzano, Via 4 Novembre, Via Paganino, Piazza Avis, Via privata Giorgi, ex area Giorgi, via Trinità, Piazza Caduti di Via Fani, Via Aldo Moro, Via Pecorina primo tratto, Via del Murello, Via Marina, Via Chiavica, Via Mazzincollo,

Fatti salvi gli ulteriori limiti di legge vigenti,

1. è vietata dalle ore 21:00 alle ore 06:00 la vendita per asporto, effettuata in qualsiasi forma e modalità (anche mediante distributori automatici) di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro e di metallo;

È consentita la somministrazione ed il consumo sul posto di bevande alcoliche e bevande in contenitori di vetro e metallo all'interno di pubblici esercizi, di esercizi artigianali, di circoli privati autorizzati, comprese le aree e gli spazi pertinenziali anche se temporaneamente autorizzati. Per le attività ambulanti la somministrazione è consentita esclusivamente negli spazi concessionati.

2. è altresì vietata dalle ore 21:00 alle ore 06:00, nelle aree pubbliche





**ricomprese nella sopra citata delimitazione di zona, la detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in contenitori di vetro e metallo.**

Per le predette finalità i titolari o gestori delle attività commerciali, dei pubblici esercizi, dei circoli privati e degli esercizi artigianali ricompresi nell'area anzi indicata, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di controllo.

### **AVVERTE**

Che l'inosservanza effettuata da **persona fisica**, dei precetti di cui al presente atto, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato e fatte salve ulteriori disposizioni di legge, è punita con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 25,00 euro e un massimo di 500,00 euro, con entità del pagamento in misura ridotta pari a **50 euro**.

Che l'inosservanza, effettuata da **persona giuridica**, dei precetti di cui al presente atto, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato e fatte salve ulteriori disposizioni di legge, è punita con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 75,00 euro e un massimo di 500,00 euro, con entità del pagamento in misura ridotta pari a **150 euro**.

Il presente provvedimento ordinatorio, viene inviato ex art 54 comma 4 del Dlgs 18.8.2020 n. 267 al Sig. Prefetto della Spezia per quanto di competenza;

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;

Autorità competente a ricevere scritti difensivi e ad irrogare la sanzione: Sindaco. Destinatario dei proventi: Comune;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Liguria entro 60 gg dalla sua pubblicazione;

E' ammesso inoltre ricorso al sig. Prefetto della Spezia entro il termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art 1 del Dpr 24.11.1971 n. 1199, impregiudicante la possibilità di intraprendere le azioni di cui sopra.

Tutti termini d'impugnazione di cui sopra decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La Pubblicizzazione della presente ordinanza avverrà mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e diffusione a mezzo Stampa.

**IL SINDACO**  
*Cristina Ponzanelli*